

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 608}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LODA, BARBERA, CALVANESE, FANTÒ, INGRAO, MOSCHINI, OCCHETTO, SOAVE, SPAGNOLI, STRUMENDO, VIRGILI, ZANGHERI

Presentata il 6 ottobre 1983

Norme in materia di orari e durata delle operazioni di voto nelle consultazioni elettorali politiche, amministrative e referendarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ripresentiamo con la medesima relazione il testo della proposta di legge presentata nel corso dell'ottava legislatura col n. 2805, di cui non fu avviato l'esame per il sopravvenuto scioglimento anticipato delle Camere. La attualità del problema è già stata del resto avvertita dal Parlamento, come ci ricordano gli ordini del giorno votati dal Senato nella seduta dell'11 aprile 1983 e dalla Camera nella seduta del 12 aprile 1983.

Sembra maturo il tempo di affrontare la questione dei tempi di svolgimento delle operazioni elettorali in occasione delle consultazioni di ogni tipo — ovvero politiche, amministrative (comprese quelle per

gli organismi circoscrizionali), referendarie — che segnano le articolate cadenze della nostra vita democratica.

In particolare, la questione che viene affrontata in questa proposta di legge ed appare meritevole di una distinta e tempestiva attenzione, riguarda la possibilità di contenere nell'arco di una sola giornata i tempi di votazione da parte degli elettori.

Sono del tutto evidenti i vantaggi derivabili dal poter concentrare nella giornata domenicale le operazioni di voto nei diversi tipi di consultazione uniformemente sul territorio nazionale. Vantaggi in termini di economia complessiva dei costi dei comizi elettorali e di economia nei

più generali ritmi produttivi del paese; vantaggi in relazione ai complessi e gravi problemi di ordine pubblico, anche per quanto attiene i tempi di impiego delle forze dell'ordine.

Si tratta del resto — per questo aspetto — di una disciplina già parzialmente introdotta nel nostro sistema elettorale attraverso le disposizioni che regolano i tempi di svolgimento delle operazioni di voto nelle consultazioni per la elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo, per la elezione del Consiglio regionale della Sicilia, e per la elezione del consiglio regionale del Trentino-Alto Adi-

ge. Disciplina che ha trovato buona e soddisfacente risposta nell'esperienza di quelle consultazioni.

Il richiamo a quella disciplina ha consentito del resto, nella presente proposta di legge, di raccogliere da quei precedenti normativi i puntuali e collaudati suggerimenti, per adeguare alla prevista concentrazione nella giornata domenicale dei tempi di votazione, le disposizioni concernenti i tratti successivi del procedimento elettorale, sino all'inizio, fissato per le ore 7 del giorno successivo, delle operazioni di spoglio dei voti.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

In occasione delle consultazioni elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e delle consultazioni referendarie di cui agli articoli 138, secondo comma, 75, 132 della Costituzione, nonché delle consultazioni referendarie previste dagli statuti regionali, le operazioni di voto iniziano alle ore 6 del giorno fissato per la consultazione, dopo l'apposizione del bollo sulla scheda, a norma dell'articolo 46 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e hanno termine alle ore 22 dello stesso giorno. Tuttavia gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio alle 22 sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

In seguito il presidente, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro di votazione, scioglie

l'adunanza. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi.

A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi all'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali. Affida alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Il presidente, infine, rinvia per le operazioni di spoglio dei voti alle ore 7 del giorno successivo.